

conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e quelli effettivamente percepiti; né sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa del trasloco".

Contro la suddetta pronuncia gli interessati presentarono istanza alla Corte di Cassazione.

In pendenza di giudizio, l'Amministrazione non ritenne di effettuare il conguaglio tra gli assegni che sarebbero spettati e quelli effettivamente percepiti dal personale in questione, limitandosi ad eseguire accantonamenti cautelativi sulle indennità di anzianità nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro.

Giusta quanto stabilito dalla Suprema Corte, il Consiglio di Stato, in sede di rinvio, rigettò il ricorso proposto dagli interessati avverso il D.M. 27 giugno 1946, respingendo tutti i motivi di gravame dei ricorrenti, sia per le dedotte violazioni di legge, sia per il dedotto eccesso di potere. In particolare, sul punto concernente il trattamento spettante ai ricorrenti in conseguenza della dichiarata inefficacia de-